

VERBALE DI ACCORDO

per la definizione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223

In Roma, il giorno 11 giugno 2013

tra


- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

- le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA


premessi che

- a) ai sensi dell'art. 17 del ccnl credito 19 gennaio 2012, le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale derivanti da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni formano oggetto di apposita procedura di confronto sindacale;
- b) l'art. 20 del predetto contratto collettivo prevede che le imprese – in presenza di tensioni occupazionali, anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possono prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla l. n. 223/1991, forniscono agli Organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che si intenderebbe adottare;
- c) in virtù delle predette norme, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito BNL), in relazione alle tensioni occupazionali riconducibili ai processi di riassetto organizzativo connessi alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2013/2015", ha avviato con lettera del 30 novembre 2012 – che qui si intende integralmente trascritta – la prevista procedura di confronto sindacale;



1

- d) a seguito del confronto realizzatosi negli incontri tenutisi nelle date del 6 dicembre 2012, del 9, 16, 17, 22, 30, 31 gennaio e del 6 febbraio 2013, durante i quali sono state soddisfatte tutte le richieste di chiarimento e di approfondimento avanzate, la BNL e le Organizzazioni sindacali aziendali sono giunte alla definizione della procedura contrattuale, sottoscrivendo in data 6 febbraio 2013 l'Accordo Quadro relativo alla "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2013/2015", allegato alla lettera del 30 maggio 2013 di avvio della presente procedura *ex lege* n. 223 del 1991 (artt. 4 e 24) che si riporta in **allegato n. 1** e che si considera, comunque, qui integralmente trascritta;
- e) le Parti, nell'ambito del confronto che ha condotto alla stipulazione del citato Accordo quadro del 6 febbraio 2013, si sono date atto che le trattative si sono inserite nel modello di Relazioni Industriali che caratterizza i rapporti sindacali in BNL: modello che in questi anni ha permesso di affrontare, nel rispetto dei reciproci ruoli, tematiche complesse con particolare attenzione alle tutele occupazionali e professionali dei dipendenti del Gruppo attraverso la ricerca delle soluzioni più opportune che potessero consentire efficaci interventi di razionalizzazione connessi ai livelli occupazionali;
- f) il processo di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale presentato con il documento "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2013/2015" – analizzato e approfondito con le Organizzazioni sindacali durante i numerosi incontri che hanno condotto alla stipulazione del citato Accordo Quadro 6 febbraio 2013 – individuava in 630 risorse il personale in esubero nel triennio 2013-2015, parte delle quali si aggiungevano agli esuberi già individuati per il periodo 2012-2014 dagli Accordi del 12 gennaio 2012. A seguito dei numerosi incontri e degli approfondimenti effettuati, nonché degli ulteriori interventi posti in campo dalla Banca, anche a seguito di richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, è stato convenuto che l'esubero effettivo fosse ridotto a 450 unità;
- g) infatti, in coerenza con il menzionato modello, sono state ricercate le soluzioni più opportune al fine di limitare l'impatto della riduzione dei livelli occupazionali, prevedendo il ricorso a tutti gli strumenti indicati dalle normative contrattuali e legali vigenti in materia, anche con riferimento prioritario ai criteri di cui all'art. 8 (1° comma) del DM 158/2000, confermati e ribaditi nell'Accordo ABI/Sindacati dell'8 luglio 2011 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà, recepito con D.M. 3 agosto 2012, n. 67329;




2

h) in particolare, allo scopo di limitare gli impatti occupazionali ed in relazione all'obiettivo di contenimento dei costi, sono stati individuati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti, una molteplicità di strumenti, anche in concorso tra loro, tra i quali, la risoluzione del rapporto di lavoro di tutti coloro che matureranno nell'anno 2015 i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici A.G.O., anche se con diritto al mantenimento in servizio – che risultano funzionali alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano – in coerenza con le previsioni contrattuali vigenti e con il D.M. 28 aprile 2000, n.158, prorogato con D.M. n. 226 del 2006 e con le menzionate modifiche ed integrazioni economico-normative, che, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore, così recita testualmente (art. 8, comma 1):

"1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.";


- ChE**
- i) per tutte le persone che matureranno il diritto alla pensione nell'anno 2015 si è, dunque, prevista l'uscita con la possibilità di usufruire di un incentivo per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, secondo le modalità individuate con separato Verbale di Accordo del 6 febbraio 2013 che disciplina i criteri e le modalità per l'accesso al pensionamento e al Fondo di solidarietà di settore, parimenti allegato alla citata lettera del 30 maggio 2013;
- j) le Parti stipulanti il citato Accordo Quadro 6 febbraio 2013 hanno altresì concordemente convenuto che qualora le adesioni volontarie al pensionamento presentate dal personale fossero state inferiori al numero di coloro che matureranno il diritto alla pensione nell'anno 2015, al fine di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, si sarebbe fatto ricorso ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero previsti dal menzionato art. 8, comma 1, del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, prorogato con D.M. n. 226 del 2006;
- k) le Parti, nel menzionato Accordo Quadro (punto 5.), hanno conseguentemente convenuto che, verificata e constatata la mancata adesione volontaria da parte da parte di tutti i dipendenti che matureranno il diritto alla pensione nell'anno 2015, al fine di dare attuazione a quanto previsto



3

nel predetto Accordo Quadro, l'azienda avrebbe attivato le procedure di cui alla legge n.223/1991, artt. 4 e 24, per la gestione del personale in esubero, con l'impegno delle Parti a definire le relative procedure entro 7 giorni lavorativi dall'avvio, in modo coerente e conforme a quanto previsto al periodo precedente;

- l) al predetto personale è stato assegnato un considerevole arco temporale (dal 4 al 29 marzo 2013) nel quale presentare la relativa domanda di pensionamento volontario incentivato;
- m) decorso il suddetto termine senza il raggiungimento della piena adesione al pensionamento volontario incentivato di tutto il personale interessato, BNL ha ritenuto di prevedere – prima dell'apertura della procedura *ex lege* n. 223 del 1991 – un ulteriore periodo fino al 12 aprile 2013 entro il quale consentire agli interessati di poter ancora aderire al pensionamento incentivato;
- n) malgrado ciò, non si è raggiunto – come emerso nell'ambito degli incontri di verifica dell'8 e del 23 maggio 2013 delle richieste di adesione al pensionamento volontario, previsti al punto 4. dell'Accordo Quadro 6 febbraio 2013 – il condiviso obiettivo prefissato, che consentiva l'attuazione di tutti gli interventi individuati con il più volte menzionato Accordo Quadro del 6 febbraio 2013, finalizzati a limitare l'impatto della riduzione dei livelli occupazionali;
- o) in particolare, le Parti, nel corso dei predetti incontri, hanno verificato che 1 lavoratore che maturerà nell'anno 2015 il diritto al trattamento pensionistico non ha aderito al pensionamento volontario incentivato di cui alla lett. i) che precede. Le Parti si riconfermano che l'individuazione di tale lavoratore è avvenuta escludendo coloro che avrebbero subito le penalizzazioni di cui all'art. 24, comma 10, terzo periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- p) si è dunque reso necessario dare attuazione a quanto previsto al punto 5. del più volte citato Accordo Quadro 6 febbraio 2013, dando avvio, con la menzionata lettera del 30 maggio 2013 alla procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991, e successive modifiche e/o integrazioni, allo scopo di ridurre il personale dell'Azienda, sull'intero territorio nazionale e nelle diverse filiere, nella misura di cui alla lett. f) del presente Verbale di accordo;
- q) in tale comunicazione BNL ha confermato la propria disponibilità ad adottare criteri di scelta che – in coerenza con il più volte menzionato Accordo Quadro del 6 febbraio 2013 – prevedessero la cessazione dal servizio, nell'anno 2015, indistintamente di tutti i lavoratori che matureranno nell'ambito di tale anno, il diritto al trattamento pensionistico secondo la legislazione tempo per tempo vigente, con uscite connesse alle singole decorrenze dello stesso;



r) su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si è dato corso, in sede aziendale, all'esame congiunto previsto dall'attivata normativa di legge


Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. BNL e gli Organismi sindacali aziendali considerano in ogni caso qui integralmente trascritti i motivi tutti già espressi nelle numerose occasioni di incontro nelle varie fasi del confronto sindacale, nonché tutti i documenti trasmessi tempo per tempo alle Organizzazioni Sindacali in relazione alla fattispecie in esame. Detti documenti, già sostenuti da ampio e approfondito contraddittorio fra le Parti, costituiscono parte integrante del presente accordo, unitamente alla lettera del 30 maggio 2013 di apertura della procedura *ex lege* n. 223 del 1991 (in allegato n.1, cit.);
3. per conseguire gli obiettivi di riduzione di organico viene concordemente richiamato, anche in conformità con le previsioni contrattuali vigenti, il D.M. 28 aprile 2000, n.158, prorogato con D.M. n. 226 del 2006 – con le modifiche ed integrazioni introdotte con l'Accordo ABI/Sindacati dell'8 luglio 2011, recepito con D.M. 3 agosto 2012, n. 67329 – che, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà, così recita testualmente (art. 8):
"1. ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.";
4. alla luce di quanto sopra, le Parti convengono che – ai fini del raggiungimento dei condivisi obiettivi di cui all'Accordo Quadro 6 febbraio 2013 – BNL, in relazione alle esigenze tecnico/produttive ed organizzative del complesso aziendale, risolverà unilateralmente il rapporto di lavoro esclusivamente nei confronti dei lavoratori che matureranno nell'anno 2015 il diritto al trattamento pensionistico secondo la legislazione tempo per tempo vigente e che non abbiano aderito al pensionamento volontario incentivato di cui alla lett. i) delle premesse;

5. conseguentemente, la risoluzione unilaterale ad iniziativa dell'azienda per la riduzione del personale dipendente da BNL per effetto della presente procedura di legge, negli ambiti di cui alla tabella in **allegato n. 2**, riguarderà il solo personale di cui alla lett. o) delle premesse al presente Accordo che – alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 236/1993 – maturerà nell'anno 2015 il diritto al trattamento pensionistico;
6. nei confronti dei dipendenti di cui al punto 5. che precede, BNL – in attuazione della citata legge n. 236 del 1993 – comunicherà la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto a pensione e con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso nelle misure previste dal vigente ccnl di settore;
7. allo scopo di salvaguardare la funzionalità delle strutture operative ed organizzative, l'Azienda, esercitando la facoltà di cui al punto 5 del citato Accordo Quadro del 6 febbraio 2013, manterrà in servizio n. 4 risorse che hanno già maturato il diritto alla pensione o che lo matureranno nell'anno 2015. Le posizioni di tali risorse verranno comunicate successivamente da BNL agli Organismi sindacali aziendali firmatari del presente Accordo;
8. con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso – ad ogni effetto e in piena conformità e coerenza con ogni profilo disciplinato da norme di contratto e/o di legge – la procedura di cui agli artt. 17 e 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'19 gennaio 2012, nonché, quella di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
9. le Parti si danno, inoltre, atto che il presente Verbale di accordo adempie alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 223/1991, cit.

Allegati:

- N. 1 – Lettera di BNL SpA del 30 maggio 2013, di apertura della procedura ex lege n. 223 del 1991, con in allegato:
 - ✓ Accordo Quadro 6 febbraio 2013 relativo alla “Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario 2013/2015” (all. 1);
 - ✓ Verbale di accordo 6 febbraio 2013 che disciplina i criteri e le modalità per l'accesso al pensionamento e al Fondo di solidarietà di settore (all. 2);
 - ✓ prospetto riepilogativo delle 450 posizioni in esubero, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991 (all. 3);




6

✓ prospetto riepilogativo del personale in organico al 1° gennaio 2013, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991 (all. 4).


- N. 2 – Prospetto riepilogativo delle posizioni in esubero.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A.



Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in BNL S.p.A.



DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA